

Oggetto: affidamento in concessione del servizio di gestione Città dello Sport “Archi”, campo sportivo Olindo Galli – palazzetto Paolo Tosto, Polo natatorio.

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiarisce quanto segue:

1. Il termine mandamento utilizzato alla lett. r) dell’art. 10.1. del bando di gara deve intendersi come sinonimo di comune/ambito/circoscrizione territoriale con un numero di abitanti, da intendere quali RESIDENTI, agli atti dell’Ente di pertinenza alla data della domanda partecipativa, pari o superiore a 55.000, laddove il termine “comune” ha *“una connotazione perfettamente tecnica, e rappresenta la più piccola suddivisione territoriale amministrativa dello Stato”*, TAR Lazio, Rm, Sez. III ter, 7 ottobre 2011, n. 7785 (sentenza opportunamente richiamata nel cespite di gara).
2. Per comprovare il fatturato specifico e globale dichiarato, le fatture emesse sono un documento considerato valido e atto a tal fine.
Ad ogni buon conto, si precisa che, secondo quanto indicato all'art. 10.1 lett. q), "Capacità economica e finanziaria", in questa fase è necessaria solo l'indicazione, nelle modalità dell'autocertificazione, del proprio importo del fatturato globale e specifico senza dover allegare alcun documento comprovante.
3. La lettera q) dell’art.10.1 fa riferimento non agli ultimi “esercizi su anni solari” ma “agli ultimi esercizi”. Si può far quindi riferimento agli anni per come intesi dalle Associazioni partecipanti, ossia, ad esempio, da settembre 2008 a giugno 2009, da settembre 2009 a giugno 2010, da settembre 2010 a giugno 2011, dando quindi valore ai periodi cui ineriscono i relativi inizi degli “anni sportivi”.
4. Dal punto di vista civilistico non vi sono norme chiare riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche. Vi sono invece norme sulle associazioni in generale: nell’art. 16 c.c. si prevede infatti l’inserimento nello statuto delle norme che regolano l’ordinamento e l’amministrazione.
Per trovare norme relative al bilancio, soccorre l’art. 148 T.U.I.R. – Testo Unico Imposte sui Redditi (comma 8, lettera d), nel quale si prescrive di inserire nello statuto dell’associazione l’*“obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie”*.
Ai fini della legge n. 398/91 occorre dire che non vi sono obblighi di rendicontazione, ma si indicano solo gli adempimenti relativi alla tenuta dei libri contabili.
Infine, è il caso di ricordare che, onde potersi affiliare alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive dilettantistiche devono adottare uno statuto “tipo” che contiene anche l’obbligo, per l’associazione, di redigere e approvare annualmente un bilancio.
Il bilancio deve essere redatto secondo il principio della competenza economica e quindi occorre anche un adeguato sistema contabile. Dal momento che nelle disposizioni legislative si parla di rendiconto economico finanziario, non si può pensare ad una semplice situazione di cassa.
Si ritiene, pertanto, che il rendiconto economico è sufficiente e tutela il fine per cui vi è la specifica disposizione di cui alla *lex specialis*, eterointegrante il bando, e comunque quale onere che attiene alla fase esecutiva successiva all’aggiudicazione.
5. L’accezione di cui all’art. 14, comma 2 del Capitolato, è da riferirsi solo a quanto bisogna correntemente garantire nel corso di svolgimento delle competizioni sportive e tanto si evince laddove il servizio di “pronto soccorso” è raccordato ai “casi di urgenza”.

